

Approccio Hotspot: la Cassazione si pronuncia in merito alla rilevanza del c.d. “foglio notizie” nella determinazione della condizione giuridica del cittadino straniero in arrivo sul territorio italiano

Il secondo foglio notizie non definisce la condizione giuridica del cittadino straniero in arrivo sul territorio italiano ostacolando l'accesso alla richiesta di protezione internazionale, è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso presentato nell'ambito delle attività del progetto In Limine di ASGI.

In data 25 giugno 2020, La Corte di Cassazione, con due successive pronunce (n. 18189/2020 e n. 18322/2020) ha dichiarato illegittimi i provvedimenti di convalida del trattenimento emessi dal Giudice di Pace di Trapani e dal Tribunale di Palermo nei confronti di un richiedente asilo di nazionalità tunisina.

Nell'ambito dell'approccio hotspot, l'accesso alla richiesta di protezione viene di fatto gestito in maniera unilaterale dalle autorità di polizia, nella compilazione del cd. foglio notizie, un documento generalmente compilato durante la fase di pre-identificazione attraverso il quale viene preliminarmente definita la posizione del cittadino straniero e che unitamente alle limitazioni all'accesso a un'informazione piena e corretta e al rifiuto di registrare le domande di protezione, comporta nella prassi una compromissione del diritto di asilo.

Nel mese di aprile 2019, dati gli ostacoli incontrati, nel corso della permanenza all'interno dell'hotspot, per l'accesso alla procedura di protezione alcuni cittadini stranieri avevano inviato all'Ufficio immigrazione presso la Questura di Agrigento, a mezzo pec, le manifestazioni di volontà di chiedere protezione delegando alla trasmissione della dichiarazione gli operatori dell'ASGI.

Nonostante ciò, numerosi cittadini stranieri erano stati condotti presso i centri di permanenza per il rimpatrio di Trapani-Milo e di Pian del Lago (Caltanissetta) a seguito di notifica di provvedimento di respingimento differito ex art. 10 c. 2 TU Immigrazione. I decreti di respingimento erano stati notificati dopo la sottoscrizione di due documenti:

- Un c.d. [foglio notizie](#) estremamente dettagliato e compilato solo al momento del trasferimento da Lampedusa a Porto Empedocle, a diversi giorni dal termine delle procedure di identificazione, contenente informazioni relative a tutte le eventuali cause di inespellibilità previste dalla normativa.
- Un ulteriore documento, denominato “[Scheda informativa per l'eventuale richiesta di protezione internazionale secondo la normativa di cui all'articolo 8 della Direttiva 2013/32/UE](#)”. Con tale documento veniva dato atto, da parte della Questura di Agrigento, che la persona era stata “compiutamente informata circa la possibilità di presentare la domanda di riconoscimento della protezione internazionale in caso di fuga per persecuzioni, torture e guerre nel proprio Paese di origine” a cui seguiva una dichiarazione, esclusivamente in italiano, con cui il cittadino straniero affermava di non voler chiedere la protezione internazionale.

Dopo essere stati condotti nel CPR di Trapani-Milo, il trattenimento dei cittadini stranieri era stato convalidato dal Giudice di pace: le domande di protezione inviate via pec non erano state, in tale

sede, prese in considerazione poiché precedenti alla firma del foglio notizie e della “scheda informativa” nei quali i cittadini stranieri dichiaravano di non voler chiedere la protezione e che non sussisteva alcuna causa di inespellibilità.

In tale sede, tuttavia, i cittadini stranieri avevano – nuovamente – manifestato la volontà di chiedere protezione. A seguito della formalizzazione delle richieste di protezione, i giudici della Sezione specializzata del Tribunale di Palermo avevano valutato la legittimità dei nuovi provvedimenti di trattenimento adottati dalla Questura di Trapani¹, ai sensi dell’art. 6 c. 3 del D.Lgs. n. 142 del 2015. Nel caso di specie, il giudice aveva, invero, preso in considerazione esclusivamente la richiesta di protezione manifestata dal cittadino straniero in sede di convalida di fronte al Giudice di pace, quindi successivamente alla notifica del decreto di respingimento, ritenendo quindi che il richiedente non avesse formulato richiesta di protezione al momento dell’ingresso in Italia.

Nell’ambito del progetto In Limine di Asgi, quindi, erano stati presentati due ricorsi alla Corte di Cassazione, avverso tali provvedimenti di convalida del trattenimento di uno dei richiedenti asilo soggetti.

La Corte di Cassazione, con le ordinanze indicate, **ha accolto entrambi i ricorsi presentati.**

Nella prima ordinanza viene, in particolare, sottolineato come il giudice di pace avrebbe dovuto tenere conto della presentazione della domanda di protezione a mezzo pec accompagnata dalla garanzia della delega all’invio sulla base della considerazione che l’art. 6 del D.lgs. 25/2008 nulla prevede in merito alla modalità di manifestazione della volontà di richiedere protezione internazionale che quindi può essere manifestata in ogni modo purché sia fatta dal richiedente personalmente. La manifestazione di volontà è stata correttamente ricevuta dall’Ufficio Immigrazione, risultando confermato che la persona aveva presentato domanda di protezione internazionale prima di essere destinataria di provvedimento di respingimento e conseguente trattenimento.

Ma soprattutto, la Corte afferma, in maniera chiara, come la compilazione e sottoscrizione del successivo foglio notizie, tra l’altro avvenuta senza nemmeno la garanzia della presenza di un interprete, attraverso il quale la persona avrebbe succintamente dichiarato di non voler chiedere protezione internazionale, **non poteva incidere sullo status giuridico del cittadino straniero quale richiedente protezione comportando la revoca o il superamento della domanda precedentemente presentata.** Anzi, sottolinea la Corte, la suddetta dichiarazione si spiega alla luce del fatto che il cittadino straniero avesse consapevolezza di aver già manifestato la volontà di chiedere protezione in un momento precedente alla notifica del decreto di respingimento e alla sottoscrizione della suddetta irrituale documentazione.

Il provvedimento di convalida del trattenimento da parte del Giudice di pace risulta quindi essere stato emesso in violazione delle disposizioni di cui all’art. 6, co. 5, del D.lgs. 142/2015 che prescrivono la competenza della sezione specializzata del Tribunale alla decisione sulla convalida del trattenimento dei richiedenti non potendosi dubitare della qualifica del cittadino straniero in questione quale richiedenti asilo.

In aggiunta la Corte nell’ordinanza di cassazione del provvedimento di trattenimento del Tribunale di Palermo, richiamando la precedente ordinanza, **mette in evidenza l’interesse del ricorrente alla luce del diritto al risarcimento del danno per l’illegittima privazione della libertà subita.**

Tali decisioni, quindi, appaiono **di grande importanza negando il rilievo del c.d. secondo “foglio notizie” quale strumento di selezione e determinazione della condizione giuridica dei cittadini**

stranieri nell'ambito dell'approccio hotspot ai fini di una definitiva messa in discussione della discrezionalità esercitata dalla pubblica amministrazione. Tali pronunce appaiono di grande utilità nelle strategie di contrasto delle prassi consistenti nel negare l'accesso alla richiesta di protezione internazionale e nel garantire il rispetto del diritto di asilo e della libertà personale dei cittadini stranieri in arrivo sul territorio italiano.

¹ Per una ricostruzione dei fatti e delle pronunce del Tribunale di Palermo in merito alla prassi attuata a Lampedusa si veda [Esiti delle procedure attuate a Lampedusa per la determinazione della condizione giuridica dei cittadini stranieri](#), 29 Maggio 2019.